

**Interpretazione autentica del paragrafo 5 - "spese ammissibili"  
dell'Avviso di cui al D.D. n. 3840/2010**

Al fine di favorire il corretto sviluppo progettuale degli interventi giudicati ammissibili alle agevolazioni sulla base dei contenuti della "scheda progettuale preliminare", si forniscono di seguito alcune precisazioni di dettaglio circa l'ammissibilità dei costi di investimento, in linea con le disposizioni di cui al paragrafo 5 dell'Avviso approvato con D.D. n. 3840/2010 e con le relative norme di riferimento di cui al paragrafo 13 dell'Avviso stesso:

- **sono considerate spese non ammissibili i costi relativi all'acquisto dei beni indicati di seguito**, in quanto riferite ad attrezzature ad uso potenzialmente promiscuo e non vincolate durevolmente ai locali oggetto dell'attività finanziata e, pertanto, non destinate esclusivamente all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese:
  - Netbook;
  - Notebook;
  - palmari;
  - fotocamere digitali;
  - mac book;
  - attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche, destinate, anche in via non esclusiva, ad attività formativa (non finanziabile) *in situ* e/o a distanza;
  - arredi per locali destinati, anche in via non esclusiva, ad attività formativa (non finanziabile);
  - autoveicoli ed, in generale, tutti i beni mobili registrati;
- **sono considerate spese non ammissibili i costi relativi all'acquisto dei beni indicati di seguito**, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di costo ammissibile di cui al paragrafo 5 dell'Avviso:
  - software di base gestione ufficio;
  - software specialistici, ivi compresi sistemi di documentazione informatica e/o banche dati informatiche ed eventuali relativi servizi on line;
  - spese per utilizzo hardware/software on line presso web farm;
- **sono considerate spese non ammissibili i costi relativi all'acquisto dei beni indicati di seguito**, in quanto non strettamente funzionali all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese, come esplicitamente indicato al paragrafo 5, punto B), lettera b.2 dell'Avviso:
  - "complementi di arredo ufficio" (cornici, tappeti, posacenere, portaombrelli, piante artificiali, tavolini, divani, poltrone, cestini gettacarte, appendiabiti, lampade da tavolo e da terra, orologi da parete e da tavolo, vasi, poster, stampe, targhe, portatelefono, accessori per scrivania e simili, arredi a parete in genere);
  - arredi per aree esterne (panchine, tavolini, sedute);
- **sono considerate spese non ammissibili i costi relativi all'acquisto dei beni/realizzazione delle opere indicati di seguito**, in quanto non strettamente funzionali all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese:
  - spese di natura edilizia per la realizzazione di locali destinati, anche in via non esclusiva, ad attività formativa (non finanziabile);
  - spese di natura edilizia per la realizzazione di locali destinati a bar, mense e servizi di ristoro vari, anche se ad uso esclusivo degli utenti del centro di competenza oggetto di intervento;
  - spese di natura edilizia per la realizzazione di locali destinati a biblioteche;
  - spese per "arredi" e "complementi di arredo" destinate ad aree esterne al centro di competenza oggetto di intervento (panchine, tavoli, sedute da giardino e simili)
- sono, inoltre, considerate **spese non ammissibili** i seguenti costi:
  - imprevisti;
  - opere in economia.
  - opere e forniture quantificate "a corpo", laddove non supportate da una descrizione analitica e dettagliata delle lavorazioni/forniture sotto il profilo delle specifiche qualitative.